

# STATUTO “ORDO VIDUARUM AMBROSIANUS”

## **Art. 1**

In forza del decreto arcivescovile prot. gen. n. 1562 del 19 maggio 2002 è istituito nell’Arcidiocesi di Milano l’ “*Ordo Viduarum Ambrosianus*” al quale appartengono le vedove benedette che intendono vivere individualmente e permanentemente nello stato di vita vedovile.

## **Art. 2 NATURA E SIGNIFICATO DELL’ORDO**

L’ “*Ordo Viduarum Ambrosianus*” è formato dalle vedove che mettono liberamente, in forma definitiva, il proposito di permanere per sempre nella condizione vedovile e che, mediante il Rito liturgico di Benedizione, vengono benedette per aderire ad una forma di vita nella quale vivere più profondamente la consacrazione battesimale e la sua confermazione, come pure la vocazione già propria del matrimonio, acquisendo così una particolare identità nella Chiesa.

## **Art. 3 CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE**

Per essere ammessi al solenne rito di Benedizione ed essere così ascritte all’ “*Ordo Viduarum Ambrosianus*” le vedove che intendono consacrarsi al Signore devono assolvere alle seguenti condizioni necessarie:

- 1) aver ricevuto i sacramenti del battesimo e della confermazione e avere validamente contratto il matrimonio, poi sciolto per la morte del coniuge;
- 2) presentare domanda scritta iniziale all’Arcivescovo manifestando il desiderio di intraprendere il cammino verso la consacrazione. La domanda andrà reiterata prima dell’emissione di ogni proposito temporaneo annuale di consacrazione e, in ogni caso, prima del proposito definitivo. Tale domanda dovrà sempre essere accompagnata da lettera del Parroco della candidata e dal parere del direttore spirituale, riferito verbalmente dalla vedova all’Arcivescovo o al Vicario episcopale delegato per l’*Ordo*, attestante la serietà del proposito espresso e la moralità della candidata. Provenendo da un’eventuale aggregazione ecclesiale occorrerà anche la presentazione del responsabile locale o diocesano;
- 3) aver compiuto 45 anni di età unitamente al decorso di un congruo numero di anni dalla morte del coniuge;
- 4) aver conseguito un’adeguata preparazione ed un preciso orientamento della propria vita spirituale nell’arco di un biennio.

## **Art. 4 IL RITO DI BENEDIZIONE**

La solenne Benedizione delle vedove, compiuta secondo il rito liturgico approvato e fatta in luogo pubblico, è presieduta dall’Arcivescovo o dal Vicario episcopale delegato per l’*Ordo*. Mediante la benedizione e l’emissione del proposito definitivo di permanere nella vedovanza le vedove benedette entrano a far parte dell’ “*Ordo Viduarum Ambrosianus*” della Chiesa di Milano. I loro nomi sono iscritti nell’apposito Albo diocesano dell’*Ordo*.

## **Art. 5 LA VEDOVA BENEDETTA**

Mediante il solenne rito liturgico della Benedizione la vocazione alla consacrazione della vedova è riconosciuta e accolta come un dono dalla Chiesa ambrosiana. Con grande senso di responsabilità la vedova benedetta, attraverso il voto di castità perpetua, segno del Regno di Dio, manifesta la propria volontà di continuare ad amare con cuore indiviso, per poter vivere nell’abbandono alla volontà di Dio, reso attuale attraverso l’obbedienza al Vescovo. Accoglierà con generosità e semplicità quegli incarichi che il Vescovo o il Parroco proprio dovesse eventualmente affidarle. In

particolare, la vedova benedetta si impegnerà , con vivo senso di umiltà e consapevole della propria povertà spirituale, nel “ministero della consolazione” per essere vicina a chi è segnato dalla sofferenza o è colpito da un lutto familiare per aiutarlo a vivere, alla luce della fede, con il coraggio della speranza, solidale nella carità, il momento della prova.

#### **Art. 6 I RAPPORTI COL VESCOVO**

E' sempre il Vescovo diocesano il garante della comunione ecclesiale. In particolare, all'Arcivescovo di Milano è riconosciuta una speciale paternità nei confronti dell' *Ordo Viduarum Ambrosianus*. A lui spetta, oltre al discernimento vocazionale, di “benedire” le vedove chiamate, di assicurare loro una adeguata cura pastorale e di vigilare affinché sia sempre custodito il carisma originario dell'*Ordo*. L'Arcivescovo affida ad un Vicario episcopale come proprio delegato le funzioni di collegamento tra l'*Ordo* e il proprio ministero episcopale. L'Arcivescovo inoltre nomina uno o più assistenti spirituali per seguire l'animazione e la formazione spirituale delle vedove e l'accompagnamento delle stesse nel loro cammino formativo, iniziale e permanente.

#### **Art. 7 SEGRETERIA**

Al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le vedove benedette appartenenti all' *Ordo* si costituisce una Segreteria, composta da un numero minimo di tre membri ad un massimo di sette membri. Essa verrà eletta ogni tre anni nel corso di un'assemblea in cui hanno voce attiva tutte le vedove benedette. Non è comunque ammessa una rielezione per la quarta volta consecutiva. Ai lavori della Segreteria partecipa l'Assistente spirituale.

#### **Art. 8 REGOLAMENTI**

L' "*Ordo Viduarum Ambrosianus*" può dotarsi di uno o più regolamenti interni destinati a disciplinare il cammino di formazione, iniziale e permanente, nonché la vita spirituale delle vedove benedette. Tali regolamenti debbono essere approvati dall'assemblea in cui hanno voce attiva tutte le vedove benedette e confermati dal Vicario episcopale delegato per l' *Ordo*.

#### **Art. 9 ABBANDONO**

Durante il periodo di formazione, prima dell'emissione del proposito definitivo di permanere nella vedovanza, ogni vedova ha il diritto di abbandonare liberamente il cammino di verifica intrapreso.

#### **ART. 10 USCITA**

Dopo la solenne Benedizione, qualora la vedova intendesse venir meno al proposito assunto in forma perpetua, dovrà attentamente ponderare la propria decisione, invocando nella preghiera la speciale assistenza dello Spirito Santo e confrontandosi seriamente con il proprio direttore spirituale. In ogni caso, essendo l'*Ordo Viduarum Ambrosianus* di diritto diocesano, la vedova dovrà richiedere in forma scritta all'Arcivescovo la concessione dell'indulto di uscita dall' *Ordo*.

#### **Art. 11 DIMISSIONE**

Solo all'Arcivescovo compete assumere nei confronti della vedova benedetta i provvedimenti di dimissione o espulsione dall' *Ordo*. In tali casi dovranno essere osservate, in quanto compatibili, le norme previste dal Codice di diritto canonico (cann. 694-697), garantendo in ogni caso alla persona i più adeguati mezzi di difesa e fermo restando il diritto della vedova benedetta di ricorrere alla Sede Apostolica.